

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVER POWEREDGE R350 PER LE SEDI DI AFOL METROPOLITANA

CIG da definire in fase di affidamento

Sommario

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	1
2. MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.	2
3. IMPORTO DELL’APPALTO.....	3
4. GARANZIA DELLA FORNITURA	3
5. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE	3
6. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE	4
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO	4
8. SUBAPPALTO.....	5
9. GARANZIA DEFINITIVA.....	5
10. INADEMPIMENTO E PENALI	5
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	6
13. CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. 165/2001 (PANTOUFLAGE).....	6
14. CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPCT, WHISTLEBLOWING	6
15. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	7
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	7

1. OGGETTO DELL’APPALTO DESCRIZIONE DELLA FORNITURA


1. L’Agenzia metropolitana per la Formazione l’orientamento e il Lavoro (AFOL Metropolitana), sede legale in via Soderini 24, 20146 Milano, P.IVA 08928300964 (di seguito la Committente) ha disposto l’affidamento avente ad oggetto la fornitura di server per le sedi AFOL aventi le caratteristiche di seguito dettagliate:

SERVER

La nostra scelta in base alle esigenze di sede è la seguente:

Dell PowerEdge R350 Server per sedi esterne

Q.tà: 14



- PowerEdge R350 Server
- Trusted Platform Module 2.0 V3
- 2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives, Front PERC
- Intel® Xeon® E-2378G 2.8GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (80W), 3200 MT/s
- Heatsink for 80W or less CPU
- Performance Optimized
- 3200MT/s UDIMM
- 32GB UDIMM, 3200MT/s, ECC x 4 tot.128Gbyte
- C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)
- Front PERC H755 Front Load
- 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive x 3 tot. 7,2 TB
- Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W
- Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)
- Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 slots
- PowerEdge R350 Motherboard with with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
- On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
- Intel Ethernet i350 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE
- RESTRICTIONS APPLY
- iDRAC, Legacy Password, No OMQR
- iDRAC Group Manager, Enabled
- PowerEdge 1U Standard Bezel
- BOSS-S2 controller card + with 2 M.2 240GB (RAID 1)
- VMware ESXi 7.0 U3 Embedded Image (License Not Included)
- No Media Required
- VMware vSphere 8 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 CPU per host, 32 cores/CPU), 1YR VMware
- SNS, EUR
- ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm
- No Internal Optical Drive
- No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
- PowerEdge R350 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)
- PowerEdge R350 Shipping Material for 2.5" Chassis
- Windows Server 2022 Datacenter, 16CORE, Secondary OS, No MEDIA, Unlimited VMs

2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura dovrà essere effettuata a cura dell'aggiudicatario presso la sede di via Soderini 12, Milano, palazzina 12/1;

2. Le verifiche di conformità e il collaudo verranno effettuati dal personale AFOL secondo le modalità sotto riportate:

- Verifica del numero dei prodotti consegnati e della corrispondenza di marca e modello con quanto offerto in sede di gara;



- Verifica della conformità, del corretto funzionamento dei prodotti forniti e della completezza della dotazione a corredo.

Tali verifiche saranno effettuate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura e della documentazione di consegna. A consuntivo verrà redatto, e condiviso con il fornitore, apposito verbale.

3. La committente, in caso di necessità e urgenza, si riserva la facoltà, in aderenza a quanto previsto dall'art. 17 comma 8 D.lgs. 36/2023, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale nelle more della stipula del contratto.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo massimo dell'affidamento è stabilito in € _____ (_____ euro) IVA esclusa, comprensivo di ogni onere sulla base delle norme in vigore.
2. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pari all'offerta economica dell'impresa aggiudicataria, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. Tutte le imposte e spese relative al contratto sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del DPR 5/10/2010 n. 207 e dell'art. 8 del DM 19/04/2000 n. 145.

4. GARANZIA DELLA FORNITURA

1. L'appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte della committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente dovesse verificarsi nella fornitura.
2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e dichiarati nell'Offerta tecnica.
3. L'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura sia per la qualità dei materiali, sia per il regolare funzionamento, inclusa la sostituzione di pezzi o la riparazione ed eliminazione di difetti, imperfezioni e malfunzionamenti, per tutto il periodo di validità della garanzia stabilito dalla legge (e per tutto il periodo aggiuntivo eventualmente offerto dall'aggiudicatario) a decorrere dalla data di consegna della fornitura.
4. L'appaltatore è tenuto a:
 - Compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica della committente dei dati necessari alla compilazione;
 - Consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);
 - Sostituire il materiale risultato difettoso e non perfettamente funzionante al momento del collaudo e verifica conformità, con altro identico entro 15 (quindici) giorni naturali e previsto dai successivi punti 10 e 11 in tema di penali e risoluzione del contratto.

5. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi, garantisce che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
2. La committente non si assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
3. L'appaltatore si assumerà l'obbligo di tenere indenne la committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.



6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ovvero della loro mancata esecuzione.
2. L'appaltatore risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose della committente che di terzi, manlevando e tendendo indenne conseguentemente la committente stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla committente stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla responsabilità dell'appaltatore.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna la committente deve comunicare l'esito del collaudo delle attrezzature fornite. A seguito di comunicazione di esito positivo, l'appaltatore potrà emettere fattura il cui pagamento sarà disposto entro 30 (trenta) giorni f.m. dalla data di protocollazione ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016.
2. Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente *pro-tempore*, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura la Committente provveda a formalizzare all'Appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
3. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data di ricevimento della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia dell'Entrate.
4. La fattura deve essere intestata a: AFOL METROPOLITANA – via Soderini 24 – 20146 Milano – P.IVA 08928300964.
5. Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco è il seguente: A4707H7.
6. Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello *Split Payment* come da D.L. 148 del 16/10/2017, convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Deve quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura "IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter D.P.R. 663/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma è onere della Committente versarlo direttamente all'Erario.
7. Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.
8. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Committente, fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge, procede ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del Fornitore, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, la Committente trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la Committente
10. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Committente può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
11. I pagamenti stessi sono disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Appaltatore.

12. L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore esonera la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Tracciabilità dei pagamenti

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

8. SUBAPPALTO

1. Il subappalto non è consentito per la presente procedura.

9. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, è tenuta a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.117 comma, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento della garanzia è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

4. La garanzia ha ad oggetto l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al maggior danno.

5. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 117, del D.lgs. n. 36/2023 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, previste per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del D.lgs. 36/2023 da parte della Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 117, comma 13, del D.lgs. 36/2023.

10. INADEMPIMENTO E PENALI

1. In caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto al punto 2, o del termine inferiore eventualmente offerto dall'aggiudicatario, l'impresa risulterà inadempiente con conseguente applicazione di una penale giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale.

2. L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore dell'appaltatore oppure escusso dalla cauzione definitiva.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, incluso quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla committente a causa dei ritardi.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto e di procedere con apposito atto, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicataria, all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito.

Oltre a quanto genericamente previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, sono considerate condotte di inadempimento:

- 1) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- 2) Gravi manchevolezze nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- 4) Procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria;
- 5) Procedimenti giudiziari a carico dell'aggiudicataria;
- 6) Inadempienze di disposti concernenti le disposizioni antimafia;
- 7) Perdita di licenze o autorizzazioni;
- 8) Altre inadempienze che ostacolano la prosecuzione dell'appalto.

Il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- 1) Accertamento della sussistenza in capo all'Appaltatore di uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) Eventi modificativi dell'assetto societario dell'Appaltatore quali: la cessione dell'azienda, la cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero il concordato preventivo e il fallimento dell'Appaltatore.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione di AFOL Metropolitana con lettera raccomandata/PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica alla Committente.

13. CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. 165/2001 (PANTOUFLAGE)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Committente che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Committente nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Committente.

14. CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPCT, WHISTLEBLOWING

La Committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231"), nonché un proprio Codice Etico e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito "PTPCT") recante misure integrative al Modello 231 come stabilito nella L. 190/2012.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico, del Modello 231 e del PTPCT adottati dalla Committente e pubblicati sul profilo istituzionale www.afolmet.it nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali", e si impegna a prestare le attività oggetto del presente capitolato nel rispetto di tali principi.

Nel rispetto di quanto stabilito nel Modello 231 e nel PTPCT in materia di flussi informativi verso, rispettivamente, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della



Trasparenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare ad essi, secondo le rispettive competenze, ogni eventuale comportamento illecito e comunque ogni violazione del Modello 231 e del PTPCT.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico o nel Modello 231 o nel PTPCT adottati dalla Committente ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a delle violazioni, di eventi pregiudizievoli, possono comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c., fatta salva la facoltà per la Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della L.190/2012 adottata dalla Committente e pubblicata sul sito istituzionale www.afolmet.it. L'Appaltatore deve quindi segnalare al RPCT della Committente, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Committente che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del contratto stipulato.

15. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Appaltatore e Committente si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

